

## LA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NELLA GIURISPRUDENZA RECENTE” - Angelo D. MARRA

La legge 67/2006 ha introdotto in Italia una tutela generale dalle discriminazioni in danno delle persone disabili al di fuori del mondo del lavoro (coperto dalla direttiva 78/2000 CE).

Ecco ciò che emerge “spigolando” tra alcune recenti ordinanze:

- Circa l'elemento psicologico della discriminazione:

«la condotta discriminatoria (indiretta) è sussistente quando essa, anche indipendentemente da un elemento psicologico soggettivo (dolo o colpa, anche presunta) del soggetto agente, è di per sé idonea a realizzare un trattamento deteriore nei confronti di un portatore di disabilità»

(Trib Reggio Emilia, ord. 7 ottobre 2011).

- La Discriminazione degli alunni **disabili nella scuola:**

«La scelta discrezionale dell'amministrazione scolastica di ridurre le ore di “sostegno” agli studenti disabili può costituire discriminazione indiretta ogni qual volta essa non si accompagni ad una corrispondente identica contrazione della fruizione del diritto allo studio anche per tutti gli altri studenti normodotati e risulti in concreto inadeguata al rispetto del nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati (il giudice, accogliendo il ricorso *ex art. 3 legge 1 marzo 2006, n. 67*, ha ordinato alle amministrazioni convenute il ripristino del numero di ore sostegno fornito ai figli dei ricorrenti nell'anno scolastico 2009/2010»

(Trib. Milano, ord. 10 gennaio 2011, *Fam Pers. Succ.*, 2011, 2, 153; conforme Trib. Udine, ord. 13 gennaio 2012).

- Ordinanza emessa - ancora una volta - per una discriminazione nella scuola. Si nota anche che il Giudice ha ordinato un *facere* alla P.A. (sul punto v. ora art 28. dlgs 170/2001).

«[il giudice] Ordina alle amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva ragione, di cessare la condotta discriminatoria in danno del minore S. G. e di provvedere entro il termine massimo del 31 gennaio 2011 alla assegnazione al suddetto minore di un insegnante di sostegno in rapporto 1:1 (25 ore settimanali) senza diminuire le ore di sostegno già assegnate ad altri alunni disabili nella stessa scuola».

(Trib. Messina 29 dicembre 2011)

- La discriminazione **nei trasporti:**

Ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 7 febbraio 2014 a conclusione

di un ricorso per discriminazione ( ex lege 67/2006).

Rete Ferroviaria Italiana

è stata ritenuta responsabile di discriminazione in danno di un passeggero disabile che è rimasto bloccato all'interno di una stazione secondaria a causa di un ascensore non funzionante.

"E' pacifico che il ricorrente, sceso dal treno fermatosi al terzo binario, è poi rimasto bloccato, non potendo, come tutti gli altri passeggeri, raggiungere l'uscita della Stazione Fiera di Roma attraverso le scale.

E' altrettanto pacifico che l'ascensore, pur presente, non fosse funzionante o comunque utilizzabile. Di conseguenza il ricorrente è stato costretto a prendere altro treno per tornare indietro alla Stazione Nomentana.

E' evidente, dunque, che il ricorrente ha vissuto una situazione di disagio e di svantaggio, in quanto impossibilitato ad usufruire del servizio di trasporto pubblico.

Tale situazione ha comportato una lesione del principio, costituzionalmente garantito, di uguaglianza, concretizzandosi in una forma di discriminazione.

Alla luce delle superiori considerazioni la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale è pertanto fondata, stante i disagi patiti".

«La predisposizione di **servizi sostitutivi** ed alternativi - a prescindere da ogni valutazione relativa alla loro efficienza - consente invero di escludere l'ipotesi della discriminazione diretta, prevista dall'art. 2, 2° co., della legge n. 67/06, ma non anche quella della discriminazione indiretta, prevista dal comma 3, poiché la fruizione del servizio alternativo appositamente predisposto per le persone disabili non eliminerebbe la posizione di svantaggio in cui quelle si trovano a causa dell'impossibilità di accedere al servizio di trasporto pubblico rispetto alle altre persone, poiché non consentirebbe comunque loro di vivere la propria vita, esprimere la personalità e soddisfare i propri bisogni traendo dal servizio la medesima utilità. »  
(Trib. Roma, ord. 24 ottobre 2011).

- I **tempi diversi**, imposti alla persona disabile dalla organizzazione dei servizi, sono discriminazione.  
Inoltre, i trasporti 'speciali', diversi da quelli ordinari che dovrebbero essere organizzati in modo inclusivo, impongono una modalità di vita che esclude la persona. Ciò è valutato con sfavore:

«non soltanto perché le modalità di esercizio dei servizi alternativi non consentono di rispettare i medesimi tempi, a parità di percorso, del servizio di trasporto ordinario, ma anche perché quelle modalità imporrebbero alla persona disabile una modalità di vita che, separandola dalle altre persone con cui condivide o potrebbe condividere le esperienze normalmente comuni, la escluda dall'ambito di quelle persone»  
(Trib. Roma, ord. 24 ottobre 2011).

- Trasporti, parco mezzi e discriminazione:

«L'azienda di trasporto pubblico di superficie deve adeguare totalmente il parco mezzi alle esigenze delle persone con disabilità per evitare di compiere atti di discriminazione indiretti, previsti dalla legge 67 del 2006. Nelle more che ciò avvenga, deve predisporre adeguato servizio alternativo e reso ben pubblicizzato. La discriminazione subita è indennizzabile attraverso il risarcimento per danno non patrimoniale».

(Trib. Torino 5 novembre 2011)

Mancanza di accessibilità, discriminazione ed obbligo di fare:

«L'esistenza incontestata di barriere architettoniche, tali da impedire al disabile di salire sul mezzo di trasporto pubblico, costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67 del 2006: "si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone". L'omissione comunale circa le barriere architettoniche è, dunque, uno di quei comportamenti che pongono il disabile in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone, posizione di svantaggio che il disabile ha il diritto di eliminare chiedendo all'autorità giudiziaria di imporre alla pubblica amministrazione l'adozione di misure necessarie»

**(Trib. Roma, ord. 8 marzo 2012, n. 4929; conforme Trib. Catania, 11 gennaio 2008, FI, 2008, 5, I, 1687)**

Per la prima volta in Italia una sentenza del **Tribunale Civile di Ascoli Piceno** (cfr. qui: Sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013), ha reso effettiva la legge 67/06 – che tutela le persone con disabilità dalle discriminazioni – nel settore sociale. La Corte ha riconosciuto la presenza di una discriminazione ogni volta che alla persona non vengano erogati dei "servizi sociali" "adeguati" e cioè, rispondenti alle sue specifiche esigenze. Nello specifico, si tratta delle prestazioni destinate all'assistenza alla persona.

Il caso è quello di una donna con disabilità grave, alla quale è stato negato dal Comune di Ascoli Piceno – per 8 lunghi anni – il diritto all'assistenza indiretta. La donna ha perciò agito per vie legali contro il Comune, che si è difeso con varie motivazioni. Di conseguenza il Tribunale ha valutato le ragioni di entrambe le parti e partendo dalla Convenzione ONU – facendo particolare riferimento al concetto di "accomodamento ragionevole" (artt. 2 e 5), ha riconosciuto la discriminazione e condannato il Comune a risarcire con 20.000 euro la donna ai sensi della legge nazionale 67/06 (artt. 2 e 3).

ha messo in luce che la legge italiana antidiscriminazione ha molti ambiti di applicazione. Inoltre, ha aperto la strada a futuri ricorsi sulla base di questo

precedente che ci parla di “diritti umani” resi effettivi dalla giustizia laddove il decisore pubblico li calpesta. Ma le sentenze vanno lette in maniera minuziosa, per individuare oltre ai punti di forza anche quelli di debolezza.